CAMERA DEI DEPUTATI N. **2739**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLPI

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di cause di esclusione dalle procedure di avanzamento per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza

Presentata l'11 dicembre 2025

Onorevoli Colleghi ! – La legge 9 agosto 2024, n. 114, cosiddetta « legge Nordio », ha modificato l'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare nella parte relativa agli effetti dei provvedimenti giudiziari sulle procedure di avanzamento al grado superiore, inteso come progressione nella carriera militare.

Diverse sono le caratteristiche specifiche di ciascuna categoria di personale richieste per l'avanzamento le quali si basano su criteri di anzianità, di merito, di scelta o derivanti da procedure concorsuali. Nello specifico, per essere ammesso alla promozione, il militare viene inserito in determinate aliquote di avanzamento, nelle quali rientrano tutti coloro che, alla data della loro formazione, soddisfino i requisiti previsti, quali, ad esempio, il completamento dei periodi di comando o di particolari attribuzioni nonché il possesso dei periodi minimi di servizio.

La disciplina previgente prevedeva, tra le cause di esclusione dall'aliquota di avanzamento o dalla relativa valutazione, anche il semplice rinvio a giudizio o l'ammissione a riti alternativi per delitto non colposo.

L'articolo 7 della citata legge Nordio, modificando il comma 2 dell'articolo 1051 del codice di cui al cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha notevolmente ristretto le ipotesi in cui un militare sottoposto a procedimento penale può essere escluso dalle procedure valutative ai fini dell'avanzamento di carriera. Attualmente, infatti, la preclusione opera solo nei casi in cui nei confronti dell'interessato sia stata pronunciata, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della

pena su richiesta o un decreto penale di condanna divenuto esecutivo, anche qualora la pena sia stata sospesa condizionalmente.

La citata modifica tende a riequilibrare il delicato rapporto tra l'interesse pubblico, ossia la prevenzione degli effetti negativi derivanti da una possibile futura condanna, e le legittime aspettative dei militari, spesso compromesse per anni a causa di procedimenti penali che, nella maggior parte dei casi, si concludono con una sentenza di assoluzione. In questa prospettiva, nel rispetto del principio generale di non colpevolezza, si è stabilito che un provvedimento che incide significativamente sulla carriera come l'esclusione dall'avanzamento debba intervenire solo in presenza almeno di una condanna di primo grado o comunque di un primo sostanziale vaglio processuale della vicenda.

La nuova disciplina tuttavia, intervenendo sul citato codice di cui al cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applica al personale appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri e all'Aeronautica militare ma non al Corpo della guardia di finanza, per il quale i criteri di accesso alle procedure per l'avanzamento sono disciplinati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

La presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, interviene in modo puntuale sugli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 55, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, in materia rispettivamente di esclusione dalla valutazione e di determinazione delle aliquote di avanzamento del personale del Corpo della guardia di finanza. In particolare, si sostituisce la causa ostativa costituita dal rinvio a giudizio o dall'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo con quella basata su un provvedimento definitivo, quale la sentenza di condanna in primo grado ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna esecutivo, sempre per delitto non colposo.

In conclusione, la modifica proposta, di natura meramente formale, consente di uniformare la disciplina che regola l'avanzamento del personale di tutte le Forze armate sottoposte all'ordinamento militare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

b) all'articolo 55, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».



19PDL0174180